



In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento, a norma dell'art. 52 del D.L.vo n. 196 del 2003.

IL CANCELLIERE

02174-22

REPUBBLICA ITALIANA  
 In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
 QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PATRIZIA PICCIALLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 21/2022
FRANCESCO MARIA CIAMPI		UP - 12/01/2022
EUGENIA SERRAO	- Relatore -	R.G.N. 6643/2021
GABRIELLA CAPPELLO		
VINCENZO PEZZELLA		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 07/09/2020 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa DELIA CARDIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di revisione proposta da (omissis) in relazione alla sentenza n.116 pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Torino in data 8/06/2009 (reato accertato in (omissis) ), irrevocabile in data 23/09/2009 nonché in relazione alla sentenza n.70 pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Firenze in data 29/03/2010 (reato commesso in (omissis) (omissis)), irrevocabile in data 29/09/2010.

2. (omissis) aveva proposto domanda di revisione deducendo di essere in possesso di una nuova prova, costituita dal passaporto rilasciato il 15/02/2020, idonea a dimostrare che all'epoca dei fatti per i quali era intervenuta condanna irrevocabile egli fosse minore degli anni 14, essendo nato in (omissis) (omissis).

3. La Corte di appello, premesso che l'istante era stato identificato in varie occasioni indicando quasi sempre generalità difformi, ha rilevato che in occasione della pronuncia emessa dal Tribunale per i minorenni di Torino fosse stato svolto un accurato accertamento, essendo presente in atti un referto medico dal quale risultava accertata l'età ossea dell'imputato, valutata alla mano e al polso sinistro secondo il metodo di Greulich e Pyle. L'età biologica era stata stimata in anni 16 all'epoca del fatto. Con riguardo alla sentenza pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Firenze, in quello stesso procedimento l'imputato aveva dichiarato di essere nato in data 1 gennaio 1995. L'unico elemento che secondo la difesa avrebbe giustificato la revisione, il passaporto rilasciato in (omissis) (omissis) , è stato considerato inidoneo a comportare la revisione delle due condanne sia perché sopravvenuto a distanza di molti anni, sia perché solo esibito e non prodotto, con impossibilità di accertarne la genuinità. La Corte ha, in ogni caso, rilevato che, indipendentemente dall'autenticità del documento, il difensore non aveva dimostrato sulla base di quali fonti il Consolato del Marocco lo avesse rilasciato.

4. (omissis) ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per violazione dell'art.630 lett.c) in relazione all'art.606, comma 1, lett.c) cod. proc. pen. La difesa deduce di aver allegato alla domanda di revisione

la copia del passaporto, riservandosi di esibire ovvero di produrre il documento «nell'eventualità che la Corte voglia visionarlo ovvero disporre l'analisi»; nel corso del dibattimento, il difensore ha esibito il documento chiedendo se il deposito dell'originale fosse necessario a fini di accertamenti tecnici sul medesimo ma, nel corso dell'udienza del 23 luglio 2020, né la Corte né il Procuratore Generale hanno ritenuto necessario il deposito. Tanto premesso, ritiene che il documento esibito si sarebbe dovuto ritenere autentico fino a prova contraria, riportando peraltro la data di nascita che il ricorrente aveva indicato in occasione del processo svoltosi dinanzi al Tribunale per i minorenni di Torino.

5. All'udienza odierna, procedendosi a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria, in virtù del disposto dell'art. 16, comma 2, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, entrato in vigore il 31 dicembre 2021, è comparso il solo Procuratore generale che ha assunto le conclusioni nei termini riportati in epigrafe.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

2. L'art. 634 cod. proc. pen. delinea una valutazione preliminare della richiesta di revisione, avente a oggetto i profili processuali e i profili di merito, sotto il limitato aspetto dell'astratta capacità dimostrativa del *novum* dedotto; tale verifica di ammissibilità può avere un duplice esito: un'ordinanza, anche adottata *de plano*, di inammissibilità, in caso di carenza dei requisiti processuali ovvero di manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ovvero l'instaurazione, mediante decreto di citazione a giudizio (art. 636 cod. proc. pen.), del giudizio di revisione.

2.1. Nel giudizio di revisione si osservano le disposizioni sul dibattimento (Titolo I e II del libro VII), in quanto applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione (art. 636, comma 2, cod. proc. pen.), nel contraddittorio delle parti.

2.2. E', dunque, corretto quanto affermato nel ricorso a proposito della necessità che la fase rescissoria del giudizio di revisione si debba svolgere secondo le scansioni proprie del giudizio di merito, con assunzione delle prove nel contraddittorio delle parti e loro successiva valutazione. Al limitato vaglio

astratto della sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a condurre ad una pronuncia di proscioglimento, proprio della fase rescindente segue, dunque, in caso di ritenuta ammissibilità dell'istanza, l'approfondimento istruttorio da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 26056301).

2.3. Corollario di quanto appena affermato è, peraltro, il riconoscimento del potere discrezionale del giudice della fase rescissoria di valutare all'esito del dibattimento la rilevanza probatoria delle istanze istruttorie poste a sostegno della richiesta di revisione. Al riguardo, va evidenziato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040) avevano affermato che l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio di revisione ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen., essendo consentito, nella seconda fase rescissoria, che, come detto, si svolge nelle forme previste per il dibattimento, di rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio sul merito.

2.4. La giurisprudenza di legittimità successivamente formatasi ha, però, ritenuto di accentuare la distinzione, logica e funzionale, delle due fasi del giudizio di revisione, con un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme codicistiche che vengono in rilievo, alla luce della più spiccata sensibilità per i principi del «giusto processo» e del «contraddittorio tra le parti» sollecitata dalla riforma costituzionale dell'art. 111 Cost., successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite del 1998. In questa diversa ottica, si è affermato che il giudice della fase rescissoria non possa limitarsi ad una valutazione cartolare delle nuove prove dedotte e pervenire al rigetto dell'istanza di revisione senza procedere all'assunzione delle stesse sul mero rilievo della ritenuta incapacità demolitoria del giudicato da parte del *novum* dedotto (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, Di Pressa, Rv. 26681001).

3. Nel caso in esame, la Corte d'Appello ha adottato una decisione di rigetto limitandosi all'esame visivo del documento allegato all'istanza di revisione tralasciando di verificarne la genuinità e, tuttavia, esprimendo dubbi in proposito sul presupposto che il passaporto fosse «sopravvenuto a distanza di molti anni» e che la difesa non avesse depositato alcun documento comprovante che le dichiarazioni rese al Consolato del Marocco fossero corrispondenti al vero. Tanto sul presupposto che nel corso del processo svoltosi dinanzi al Tribunale di Torino fosse stato acquisito l'esame radiografico della mano e del polso sinistro, valutati secondo il metodo di Greulich e Pyle.

4. Giova ricordare che, a norma dell'art. 67 cod. proc. pen. e dell'art.8 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, il dubbio sull'età dell'imputato può essere invero dedotto in ogni stato e grado del giudizio; tale dubbio, se determina incertezza sulla minore età dell'imputato, fa presumere la minore età.

4.1. Si è ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità che per le censure aventi ad oggetto la data di nascita dell'imputato in relazione alla sua imputabilità "... L'istituto giuridico processuale che può recuperare all'ordinamento, a fronte di un *quid novi*, nella misura in cui lo stesso è stato ignorato dal giudice che non ne ha tenuto conto nella decisione, una nuova statuizione funzionale al recupero di una verità asseritamente conculcata, è costituito dalla revisione dei processi, di cui agli artt. 629 ss. cod. proc. pen., che ammette anche i casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili a cagione di condizioni o qualità personali o della presenza di esimenti (art. 630, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 529, comma 1, cod. proc. pen.) (Sez. 5, n. 28627 del 14/03/2017, G., Rv. 270237; Sez. 5, n. 4310 del 23/11/2015, dep. 2016, Stojanovic, Rv. 265628; Sez. 6, n. 3152 del 10/09/1992, Todorovic, Rv. 192067).

4.2. In alcune pronunce della Corte di legittimità si è affermato che la presunzione di minore età, prevista dall'art.8, comma 2, d.P.R. n.448/88 non ricorre quando, all'esito di accertamenti radiografici, sia superata ogni incertezza sul punto (Sez. 4, n. 8164 del 03/02/2006, Duric, Rv. 233914) e che deve riconoscersi piena valenza di accertamento sull'età dell'indagato all'esame radiografico del polso, in quanto esso consente di valutare il processo di accrescimento dell'organismo in età evolutiva, anche in presenza di contrarie emergenze risultanti da documenti di identità (Sez. 4, n. 16946 del 20/03/2015, M. Rv. 263448; Sez. 4, n. 38379 del 09/07/2003, Assan, Rv. 225961). Tale ultimo principio risulta, tuttavia, affermato in casi nei quali l'interessato aveva prodotto in giudizio documenti ritenuti privi di efficacia fidefacente; in altre pronunce, questo principio ha trovato ulteriore sviluppo, laddove si è affermato che « *i dati emergenti da un documento di identità estero di provenienza certa e di autenticità verificata prevalgono sulle diverse risultanze dell'esame radiografico, anche in considerazione del margine di errore delle tabelle di comparazione*» (Sez. 5, n. 1839 del 23/11/2016, dep. 2017, E., Rv. 268891: nel caso deciso in tal senso si trattava di un passaporto accompagnato dal visto di ingresso rilasciato dall'autorità italiana).

4.3. In data successiva alla pronuncia delle sentenze delle quali si chiede la revisione è entrato in vigore l'art.19 *bis*, comma 2, d. lgs. 18 agosto 2015, n.142, che prevede una speciale procedura volta all'accertamento dell'età dei

minori stranieri non accompagnati, qualora vi siano fondati motivi per dubitare dell'età dichiarata dal minore. Tale procedura, disciplinata dal successivo comma 3, impone in via principale di procedere alle verifiche anagrafiche, anche avvalendosi delle autorità diplomatico-consolari; in secondo luogo, è prevista la consultazione del sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché delle altre banche dati pubbliche contenenti dati pertinenti. Solo qualora tali strumenti non siano idonei a dirimere il dubbio, è previsto che vengano disposti esami socio-sanitari (art.19 *bis*, comma 3-*bis*, d.lgs. n.142/2015).

4.4. Si tratta di una disciplina che, seppur riferibile allo specifico settore della protezione internazionale, in quanto attuativa di Direttive dell'Unione Europea in tale materia, conferma l'indirizzo del legislatore europeo e nazionale tendente ad attribuire preminente rilievo all'accertamento dell'età del minore straniero per il tramite di documenti provenienti dallo Stato di origine, onde, anche dal punto di vista di un esame sistematico della questione, il Collegio ritiene di condividere l'orientamento interpretativo secondo il quale la prova documentale dell'età dell'imputato, ove consacrata in un documento fidefaciente, prevalga sull'esame radiologico.

5. La Corte territoriale avrebbe, pertanto, dovuto procedere all'assunzione, nel contraddittorio delle parti, della prova documentale, valutarne la genuinità e, all'esito, pervenire a una valutazione del complessivo quadro probatorio, sulla base del più esteso compendio rappresentato dalle prove già poste a fondamento del giudizio circa l'età dell'imputato nelle sentenze passate in giudicato e dalle nuova prova dedotta e assunta.

6. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, trattandosi di annullamento della sentenza di rigetto, per nuovo giudizio.

Ricorrono i presupposti di cui all'art.52, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per cui va disposta, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettrica, l'omissione delle indicazioni delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.




**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio.


Oscuramento dati.

Così deciso il 12 gennaio 2022

Il Consigliere estensore

Eugenia Seffrao  


Il Presidente

Patrizia Piccialli  


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 19 GEN. 2022



  
Il FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ssa Gabriella Lanza